

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Sez. I BIS

Ricorso n. 362/2018

Nell'interesse della sig.ra Antonella Mancini, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Carcione (C.F. CRCMGR76S46I199H, PEC mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org, FAX 06697634240) e nel suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone, 78

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n.152 del 28/09/2017 notificato il 21/10/2017 con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “Deficit statura (cm 161,5). D.M. n. 78, dell'11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2”;
- del verbale n. 3 del 8 settembre 2017 della Commissione medica presso il Ministero dell'Interno;
- della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate in data 7 e 8 settembre 2017

e ove occorra

- del decreto del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2008 n. 78, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del D.P.C.M. del 22 luglio 1987 n. 411;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

- della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010;
- di tutta la documentazione connessa e conseguente ai provvedimenti impugnati

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

A. Illegittimità del provvedimento per violazione della Legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per errata applicazione della legge. La legge 12 gennaio 2015, n. 2 (Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ha eliminato il requisito dell'altezza. Detto requisito, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è stato sostituito con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio.

B. In via subordinata richiesta di verifica ex art. 19 e 66 c.p.a. e s.m.i.

La ricorrente è perfettamente idonea allo svolgimento del servizio di vigili del fuoco, alla luce dei parametri previsti dal D.P.R. 207/2015.

Pertanto, qualora il TAR Lazio non voglia decidere la controversia con una sentenza in forma semplificata, si chiede, in via subordinata, di voler disporre una verifica secondo quanto previsto dagli art. 19 e 66 del c.p.a. secondo i parametri di cui al D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.

C. Illegittimità degli atti impugnati per disparità di trattamento.

La sig.ra Mancini risulta iscritta nei quadri del personale in servizio discontinuo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma a far data dal 15/12/2006. La ricorrente ha dovuto sostenere le visite mediche al fine di accertare il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal regolamento compreso anche il requisito dell'altezza.

A seguito di detti accertamenti, la sig.ra Mancini è risultata idonea allo svolgimento del servizio discontinuo. E' illegittimo, dunque, che la ricorrente risulti idonea per lo svolgimento del servizio discontinuo e non idonea per lo svolgimento dell'identico

servizio nel ruolo nazionale dei Vigili del fuoco.

CONCLUSIONI:

Voglia Codesto Ecc.mo Collegio annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati. In via subordinata, si chiede di disporre una verifica come previsto dagli art. 19 e 66 D.lvo 104/2010 al fine di consentire alla ricorrente la ripetizione della prova in oggetto. Si chiede nelle more della definizione del presente giudizio che Codesto Ecc.mo Collegio ordini all'amministrazione di assumere con riserva la ricorrente. Con ogni conseguenza di legge.

CONTROINTERESSATI:

Sono controinteressati tutti coloro che nella graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010 ricoprono una posizione successiva a quella della sig.ra Antonella Mancini

* * *

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 12/02/2020, n. 1859/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.